

Regolamento del Fondo Swisslos

del 7 novembre 2012 (stato 26 gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD);
vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD);
vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019;
visto il concordato intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio 2019,¹

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1² 1Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 75%) destinata al Fondo Swisslos degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale.

2Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport per il tramite dell'Ufficio fondi Swisslos.

Art. 2 1Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse generale.³

2Per opere di pubblica utilità e opere d'interesse generale s'intendono:

- a) i progetti e le attività culturali d'importanza regionale e cantonale;
- b) i progetti e le attività sociali d'interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, d'importanza regionale e cantonale;
- c) i progetti e le attività d'importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.

³La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui al cpv. 2 è determinata annualmente in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo.⁴

⁴Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport per l'erogazione di contributi previsti dallo specifico regolamento.⁵

Art. 2a⁶ 1Le disposizioni del presente regolamento sono coordinate con le norme della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e del suo regolamento d'applicazione.

2La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il suo regolamento d'applicazione sono preminenti e le norme del presente regolamento si applicano a titolo suppletorio.

Art. 3⁷ 1I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino.

2Non sussiste alcun diritto all'ottenimento di contributi dal Fondo.

Capitolo secondo Attività e progetti soggetti a contributi⁸

Art. 4⁹ 1I contributi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni.

¹ Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.

² Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.

³ Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁴ Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.

⁵ Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.

⁶ Art. introdotto dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁷ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁸ Capitolo modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁹ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

²I contributi possono inoltre essere accordati in termini complementari, ma non sostitutivi, a favore di oggetti per i quali sono previsti interventi dello Stato sotto altra forma.

³Per progetti o attività a dimensione nazionale il contributo può essere accordato solo nella misura in cui sussiste la partecipazione finanziaria di un importante numero di Cantoni.

⁴Non possono essere concessi contributi dal Fondo per l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.

⁵Non sono soggetti a contributi i progetti e le attività con scopo di lucro, quelli promossi direttamente da società commerciali, le fiere campionarie o similari, come pure i progetti e le attività che hanno un carattere politico, sindacale o religioso predominante. Di regola, non sono inoltre soggetti a contributi i progetti e le attività per la raccolta di fondi, quelli nell'ambito della formazione continua e della formazione professionale e quelli legati all'attività di istituti scolastici o universitari.

Art. 5¹⁰ Contributi speciali possono essere concessi se interessi pubblici particolari lo giustificano.

Art. 6¹¹ Gli interventi a favore di progetti o attività culturali sono coordinati ai sensi dell'articolo 2a.

Art. 7 Gli interventi a favore di progetti e attività sociali sono destinati al sostegno di iniziative promosse da organizzazioni, segnatamente volte alla prevenzione, all'integrazione (lotta all'esclusione) e alla promozione del benessere sociale.

Art. 8 Gli interventi a favore di progetti e attività d'importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica sono destinati in particolare alla promozione di iniziative a sostegno della collettività, alla tutela dei diritti delle persone, alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Art. 9¹² I contributi sono assegnati nel rispetto delle norme del presente regolamento e sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) impostazione professionale, obiettivi e qualità del progetto;
- b) contenuti innovativi rispetto al contesto cantonale, regionale o locale;
- c) pertinenza del preventivo finanziario e solidità del piano di finanziamento.

Capitolo terzo Procedure e competenze

Art. 10¹³ ¹Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal Dipartimento o dall'Ufficio.

²La richiesta deve in particolare contenere:

- a) le informazioni sui richiedenti (statuti, organigramma, ecc.);
- b) la descrizione dettagliata del progetto con indicazioni degli obiettivi perseguiti e dei destinatari;
- c) il preventivo dei costi dettagliato nonché il piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sostegni di terzi secondo le aspettative e i contributi già assicurati.

³I contributi sono versati di regola dopo l'esecuzione del progetto o dell'attività in base a un rapporto e a un consuntivo finali. A giudizio dell'Ufficio possono essere versati acconti sull'ammontare dei contributi stabiliti.

⁴I contributi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate.

⁵I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini. Se manca un'indicazione esplicita del termine, la decisione di contributo vale al massimo tre anni.

Art. 11¹⁴ Per l'esame delle richieste di contributo l'Ufficio si avvale, di regola, del preavviso delle Commissioni consultive preposte o dei Dipartimenti competenti.

¹⁰ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹¹ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹² Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹³ Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.

¹⁴ Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.

Art. 12¹⁵ I beneficiari di contributi sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le forme di comunicazione il sostegno del Fondo secondo le direttive stabilite dall'Ufficio.

Art. 13¹⁶ 1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:

- a) al capoufficio fino a 10'000 franchi;
- b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
- c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

²Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.¹⁷

Capitolo quarto **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 14¹⁸ 1I contributi decisi sino al 31 dicembre 2012 sono disciplinati dalla risoluzione governativa n. 8968 del 6 novembre 1979 che disciplina la destinazione dei proventi della Lotteria intercantonale.
²Le richieste pendenti al 31 dicembre 2012 sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Pubblicato nel BU **2012**, 517.

¹⁵ Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.

¹⁶ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.

¹⁸ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.